

Doc. XII-quinquies
n. 23

CAMERA DEI DEPUTATI

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'OSCE

Sessione annuale di ISTANBUL, Turchia

(29 giugno - 3 luglio 2013)

Risoluzione sulla promozione della libertà
di religione o credo nella regione dell'OSCE

Trasmessa alla Presidenza il 10 luglio 2013

RISOLUZIONE SULLA
PROMOZIONE DELLA LIBERTA' DI RELIGIONE O CREDO NELLA
REGIONE DELL'OSCE

1. Riconoscendo il valore della pluralità di fedi e credi che sono praticati e professati nella regione dell'OSCE, e che rivestono un'importanza immensa per i loro seguaci e fedeli,
2. Dichiarando che la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali sono rafforzati, e che la pace e la stabilità nella regione dell'OSCE sono valorizzate quando il diritto alla libertà di religione, pensiero, coscienza o credo è rispettato, tutelato e osservato dagli Stati partecipanti e dai loro organi legislativi e giudiziari,
3. Ribadendo che la libertà di religione, pensiero, coscienza o credo è un diritto umano fondamentale sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici e da altri strumenti riguardanti i diritti dell'uomo,
4. Ricordando che gli Stati partecipanti dell'OSCE si sono impegnati a “rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, compresa la libertà di pensiero, coscienza, religione o credo per tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione” e a “riconoscere e rispettare la libertà dell'individuo a professare e praticare, da solo o in comunità con altri, una religione o un credo agendo in conformità ai precetti della sua coscienza” come stabilito dall'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in seguito confermato dai successivi documenti e dichiarazioni conclusive,
5. Ricordando anche le varie decisioni del Consiglio dei Ministri sulla tolleranza e la non discriminazione, incluse le N. 6/02, N. 4/03, N. 10/05, N. 10/07 nonché la N. 13/06, nella quale il Consiglio dei Ministri “s'impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore della diversità religiosa e culturale quale fonte di arricchimento reciproco delle società e a riconoscere l'importanza dell'integrazione per quanto riguarda la diversità religiosa e culturale quale elemento fondamentale per promuovere il rispetto e la comprensione reciproci”,
6. Reiterando le affermazioni dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE riguardanti la promozione della libertà religiosa, della tolleranza e della non discriminazione nella regione dell'OSCE contenute nella Dichiarazione di Edimburgo, della Dichiarazione di Kiev, della Dichiarazione di Oslo e della Dichiarazione di Belgrado,

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

7. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a promuovere, rispettare, tutelare e osservare gli impegni e gli obblighi internazionali sopra indicati riguardanti la libertà di religione, pensiero, credo o coscienza, e la libertà dalla discriminazione, e a garantire che tutti quelli che subiscono una violazione dei diritti abbiano a disposizione vie di ricorso accessibili ed efficaci per rivendicare quei diritti;

8. Sottolinea che i luoghi di culto, e gli oggetti e i simboli religiosi costituiscono parte integrante del patrimonio culturale del mondo ed esorta gli Stati partecipanti dell'OSCE a garantirne la tutela, anche in caso di conflitto armato, come richiesto dalla Convenzione dell'Aia del 1954 e dagli altri strumenti internazionali in materia, e a prendere tutte le misure necessarie per la loro salvaguardia nelle situazioni post-conflittuali;
9. Invita gli Stati partecipanti dell'OSCE a garantire la libertà di culto, un accesso indisturbato ai luoghi di culto e una formazione priva di ostacoli del clero, poiché costituiscono elementi essenziali per la promozione della libertà di religione;
10. Invita i parlamenti nazionali a garantire che la legislazione nazionale sia conforme agli obblighi internazionali sopra descritti relativi alla libertà di religione, pensiero, coscienza o credo, che tale legislazione riconosca e garantisca l'uguaglianza di tutte le persone dinanzi alla legge e in virtù della stessa, e garantisca a ogni persona, senza discriminazioni, il diritto di beneficiare, su un piede di parità, di una tutela efficace e dei vantaggi della legge;
11. Invita inoltre i parlamenti nazionali a garantire che le leggi nazionali che prevedono l'obbligo di procedure amministrative o di registrazione per le comunità religiose o di credo assicurino che tali procedure siano rapide, non discriminatorie, trasparenti, eque, basate sull'integrazione e non limitino il diritto alla libertà di religione o credo;
12. Encomia il lavoro svolto dai rappresentanti personali del Presidente in carica sulla lotta al razzismo, alla xenofobia e alla discriminazione, incentrato sull'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei cristiani e degli appartenenti ad altre religioni, sulla lotta all'intolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani, sulla lotta all'antisemitismo, l'Ufficio per le istituzioni democratiche e dei diritti umani (ODIHR) per il suo lavoro sulle questioni concernenti la tolleranza e alla non discriminazione, ivi compresa la libertà di religione e credo, e il suo gruppo di esperti sulla libertà di religione o credo;
13. Continua a occuparsi dei casi in cui il diritto alla libertà di religione, coscienza, pensiero o credo non è rispettato, tutelato o osservato nella regione dell'OSCE;
14. Incoraggia gli Stati partecipanti a intraprendere iniziative finalizzate a creare e sostenere il dialogo e la cooperazione tra le fedi che coinvolgano i governi, la società civile e i gruppi religiosi al fine di agevolare e rafforzare la comprensione, la tolleranza e il rispetto reciproci.

PAGINA BIANCA